



GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO GIANNI SCURATO

STATUTO

Art. 1 – Costituzione – denominazione – personalità giuridica - durata - sede

1. Il “Gruppo Sportivo Elio Style” costituito il 20 settembre 1974, ha modificato successivamente la denominazione sociale in “GRUPPO SPORTIVO GIANNI SCURATO”, ed ora assume la nuova denominazione “GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO GIANNI SCURATO” in sigla, “G.S.D. G. SCURATO” e, di seguito, “Gruppo”.
2. Il G.S.D. G. Scurato:
 - è privo di personalità giuridica disciplinato dagli articoli 36 e seguenti de C.C.;
 - non ha scopo di lucro;
 - ha durata illimitata e può essere sciolto solo con delibera dell’Assemblea di cui all’art. 22;
 - ha sede in Novara.

Art. 2 – Scopi

1. Il gruppo ha lo scopo di:
 - praticare e propagandare l’attività sportiva della pallavolo;
 - partecipare a gare, tornei, campionati;
 - indire manifestazioni/gare sotto l’egida e con l’autorizzazione della FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO, in sigla FIPAV, e/o di un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva
 - istituire corsi interni di formazione e di addestramento;
 - realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica della Pallavolo;
 - svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pallavolo e realizzare iniziative utili alla pratica della stessa.

Art. 3 - Affiliazione

1. Il gruppo, per il conseguimento degli scopi di cui all’art. 2 si conforma ai principi dell’ordinamento generale e dell’ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito CONI, e delle Federazioni Sportive Internazionali.
Si affilia alla FIPAV e/o all’Ente di Promozione Sportiva più consono alle proprie caratteristiche e si impegna:
 - ad accettare e rispettare lo statuto, i regolamenti e comunque qualsiasi altra disposizione emanata dagli organi della Federazione e/o dell’Ente di Promozione Sportiva;
 - ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione e dell’Ente di Promozione Sportiva stessa dovessero adottare a suo carico, per ogni vertenza di carattere tecnico e disciplinare attinenti l’attività della pallavolo;
 - collabora nella lotta per la prevenzione e repressione dell’uso di sostanze dopanti.

Art. 4 – Funzionamento

1. Il gruppo garantisce la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche sociali. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture devono essere garantite dalle prestazioni volontarie degli aderenti al gruppo, ai quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni, rimborsi e/o indennità.

Art. 5 – Socio

1. Ogni cittadino maggiorenne, italiano e straniero, ha facoltà di essere socio del gruppo.
2. La categoria del socio è suddivisa in:
 - fondatore;
 - benemerito;
 - ordinario.
3. Il socio Fondatore è il costituente.
4. Il socio Benemerito e' colui che per opere, donazioni o cariche rivestite in seno al gruppo ha dato ad esso un notevole contributo. La benemerenza ha validità permanente.
5. Il socio ordinario e' colui che partecipa alla vita associativa e che versa le quote relative:
 - all'adesione, al momento della presentazione della domanda di ammissione;
 - al rinnovo dell'iscrizione annua.
6. La domanda, redatta sull'apposito modulo, deve contenere:
 - le complete generalità;
 - la dichiarazione di condividere le finalità che il gruppo si propone;
 - l'impegno ed osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali;
 - l'autorizzazione all'uso del trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003.
7. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda, e' subordinata all'accoglimento della stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio e' insindacabile e contro la cui decisione non e' ammesso appello.
8. In caso di domanda di ammissione a socio presentata dal minore, la stessa deve essere controfirmata all'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minore.
9. Al socio è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l'effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali.

Art. 6 – Decadenza del socio

1. Il Socio cessa di appartenere all'associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) morosità, a causa d'inadempienza agli obblighi statutari. Il provvedimento, attestante la recidiva morosità, è adottato dal Consiglio Direttivo;
 - c) radiazione, adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'associazione. Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dai soci nel corso della prima Assemblea Ordinaria utile e rimane sospeso fino alla data di svolgimento della stessa. Il socio radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Quota sociale - versamenti

1. Il socio Fondatore ed il socio Benemerito sono esentati dal versamento della quota annua d'iscrizione.
2. Il socio Ordinario deve provvedere al versamento della quota annua d'iscrizione nei termini e con le modalità deliberati dal Consiglio Direttivo. Se, scaduto il termine, non provvede a regolarizzare la propria posizione entro i successivi sessanta giorni, cessa di appartenere al gruppo a norma del precedente art. 6.

- 
3. L'adesione al gruppo non comporta obblighi di finanziamenti o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario dell'ammissione e di quello relativo alla quota annua d'iscrizione. E' comunque facoltà del socio di effettuare elargizioni volontarie fermo restando il rispetto dei versamenti previsti dallo statuto.
 4. Il versamento delle quote contributive non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibile a terzi, né per successioni a titolo particolare né per successione a titolo universale.
 5. Altri versamenti, che possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, sono comunque a fondo perduto; non sono rivalutabili né ripetibili in nessun caso.
 6. Non si può far luogo alla richiesta di rimborso di quanto erogato al gruppo a titolo di libero versamento al fondo di dotazione nel caso di scioglimento del gruppo, in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dallo stesso.

Art. 8 - Entrate – patrimonio – rendiconto economico/finanziario – anno sociale

1. Le entrate dell'associazione sono costituite:
 - a) dalla quota di ammissione, da quella annua di iscrizione e da quella dei corrispettivi specifici incassati in diretta attuazione degli scopi istituzionali;
 - b) dal contributo del socio, e dalle elargizioni ricevute a titolo di liberalità da terzi, da enti pubblici e da privati;
 - c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare i fondi sociali.
2. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
 - a) dal materiale attrezzi ed indumenti sportivi;
 - b) da tutti gli altri beni, mobili e immobili, acquisiti dall'associazione o che ne venisse a qualsiasi titolo in possesso;
 - c) da donazioni, lasciti o successioni.
3. Il rendiconto economico/finanziario dell'associazione è redatto dal Consiglio Direttivo entro il mese di Settembre ed è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale Ordinaria annuale dei soci. Tale rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione (entrate e uscite esposte con chiarezza ed in forma corretta) in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione stessa. Il rendiconto deve essere messo a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea annuale nella forma ritenuta più idonea ad accertarne la possibilità di visione.
4. Eventuali avanzi di gestione nonché utili, fondi, riserve o capitale, devono essere utilizzati esclusivamente per il conseguimento delle finalità sociali istituzionali; non possono in nessun caso essere distribuiti fra i soci, anche in modo indiretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Per eventuali passività si deve provvedere nella forma e nei modi che di volta in volta l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito.
5. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Luglio e terminano il 30 Giugno dell'anno successivo.

Art. 9 – Organi

1. Sono organi dell'associazione:
 - l'Assemblea Generale dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente del Gruppo.

Art. 10 – Assemblea generale – ordinaria - straordinaria

§ ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale dei soci e' il massimo organo deliberativo del gruppo ed e' convocata in sessioni ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti, e non possono essere modificate se non con altra delibera di successiva Assemblea.

L'Assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

E' composta dai soci di cui all'art. 5.

2. La convocazione, da parte del Presidente dell'associazione, dell'Assemblea Generale in seduta ordinaria o straordinaria, avviene mediante annuncio da affiggere all'albo murale societario almeno venti giorni precedenti la data di riunione stabilita dal Consiglio Direttivo, ed inoltre con avviso scritto da inviarsi al domicilio dei soci aventi diritto di voto, nei dieci giorni successivi, a mezzo lettera raccomandata, o fax, o e-mail, o brevi manu, od altro mezzo idoneo ad assicurarne la certezza della ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea è aperta dal Presidente sociale ed è presieduta da un socio od anche da persona al di fuori dell'associazione, eletto dall'Assemblea stessa a tale scopo. Il segretario del sodalizio, o un socio, espleta le funzioni di segretario con l'incarico di redigere il verbale assembleare da firmarsi dal Presidente e dallo stesso segretario. In caso di votazioni, l'Assemblea nomina anche tre scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

§ ASSEMBLEA ORDINARIA

4. L'Assemblea Generale in seduta ordinaria, da svolgersi entro il mese di Ottobre di ogni anno, ha il compito di:

- discutere e votare il rendiconto economico-finanziario riguardante l'esercizio sociale dell'anno precedente, correlato alla relazione morale/tecnica del Consiglio Direttivo;
- delineare gli indirizzi generali ed i programmi da svolgere nel corso dell'anno sportivo;
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nominare i soci Benemeriti;
- determinare in occasione dell'assemblea che precede quella elettiva, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno che interessi la vita dell'associazione;
- ratificare le proposte di radiazione.

Inoltre, nell'anno successivo allo svolgimento dei Giochi Olimpici estivi, l'Assemblea procede all'elezione, con votazione segreta e disgiunta, del Presidente e dei componenti il Consiglio Direttivo del gruppo.

Per l'elezione del Presidente valgono le norme di cui all'art. 11, commi 2 e 3.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.

- 
6. Per l'Assemblea relativa alla elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, in seconda convocazione occorre raggiungere il quorum del trentacinque per cento dei voti come sopra determinati.
7. Qualora l'Assemblea elettiva non possa regolarmente costituirsi per mancanza della prescritta presenza o rappresentanza dei soci con diritto di voto, il Presidente ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 5.
- Se l'Assemblea, così convocata, non potesse ancora regolarmente costituirsi, i soci - a prescindere dal numero della loro presenza o rappresentanza - possono concedere al Presidente ed al Consiglio Direttivo la proroga di un anno con pieni poteri. La decisione deve essere assunta a maggioranza assoluta dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea. Se tutto questo non dovesse verificarsi, l'Assemblea procede alla nomina di un Commissario straordinario che resta in carica fino al ripristino della normalità e comunque per un tempo massimo di sei mesi.
8. Le votazioni avvengono per alzata di mano e controprova, per appello nominale od a scrutinio segreto se richiesto da almeno il venti per cento dei votanti presenti o rappresentati in Assemblea.

§ ASSEMBLEA STRAORDINARIA

9. L'Assemblea Generale in seduta straordinaria, ha il compito di:
- deliberare le modifiche statutarie;
 - procedere alle elezioni prescritte dallo statuto o per ravvisata necessità;
 - disporre lo scioglimento dell'associazione;
 - nominare i liquidatori e fissarne i poteri.
10. La convocazione dell'Assemblea straordinaria, oltre che dal Presidente - motu proprio - e dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta del quaranta per cento dei soci con diritto di voto, presentando domanda al Presidente con la relativa proposta da inserire all'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea stessa deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.
11. Per l'Assemblea di cui al comma 9, per le lettere a) e b), le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se sono presenti o rappresentati il trentacinque per cento dei voti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

§ COMPOSIZIONE

- Il Consiglio Direttivo è costituito per espressa volontà dell'Assemblea, ed è formato da quattro a otto consiglieri eletti dai soci con diritto di voto, i quali possono esprimere un numero di preferenze non superiore al numero dei consiglieri da eleggere. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze risulta eletto il più anziano d'iscrizione all'associazione ed in caso di ulteriore parità il più anziano d'età.
- Il socio che intende concorrere all'elezione di Presidente o a componente il Consiglio Direttivo deve:
 - possedere i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 14, comma 1, e non essere incorso in alcuna delle fattispecie d'ineleggibilità di cui al successivo comma 2;
 - presentare al Presidente la propria candidatura per iscritto almeno otto giorni prima della riunione assembleare.

Le candidature, in ordine di ricezione, vengono esposte all'albo murale societario almeno sette giorni prima della celebrazione dell'Assemblea, e trascritte nell'apposita scheda di votazione.

L'avente diritto può, comunque, presentare la propria candidatura in un tempo successivo a quello sopra specificato ed anche durante lo svolgimento dell'Assemblea. In tal caso non si procede alla trascrizione preventiva nella scheda di votazione.

L'elezione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e si basa su criteri di massima libertà di partecipazione.

3. Il socio eletto componente il Consiglio Direttivo:

- dura in carica quattro anni, in conformità al ciclo olimpico, ed è rieleggibile;
- espleta ed accetta il mandato con carattere onorifico ed a titolo gratuito, fatto salvo il diritto del rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione;
- è assoggettato al divieto di ricoprire la medesima carica in altre associazioni/società sportive nell'ambito della FIPAV, Disciplina Associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva;
- non ha voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la propria responsabilità;
- è considerato dimissionario qualora risulti assente a tre riunioni consecutive senza valida giustificazione.

§ CONVOCAZIONE

4. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno tre volte all'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto a convocarlo nel termine improrogabile di cinque giorni dalla data di ricezione della richiesta e di effettuarlo entro i successivi cinque giorni.
5. Il Consiglio Direttivo decide a semplice maggioranza; in caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci. Per la validità della riunione occorre la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente, o da chi ha presieduto la riunione, e dal segretario verbalizzante. Lo stesso verbale deve essere messo a disposizione degli associati con le formalità ritenute più idonee da parte del Consiglio Direttivo.
6. Il Presidente può invitare ad assistere ai lavori del Consiglio Direttivo il socio, il tecnico, l'atleta od altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile con la possibilità d'intervento.

§ ELEZIONE DIRIGENTI

7. Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione dopo la sua elezione da effettuarsi non oltre venti giorni dall'elezione stessa, elegge nel suo seno su proposta del Presidente, il Vicepresidente, che è anche il Vicepresidente del Gruppo, ed il Segretario.

Il Consiglio può assegnare altri incarichi di carattere amministrativo, tecnico e organizzativo determinandone funzioni, competenze e responsabilità.

§ COMPITI

8. Il Consiglio Direttivo provvede al funzionamento gestionale, amministrativo, organizzativo e tecnico dell'associazione. Amministra il patrimonio sociale e cura, con i più ampi poteri, gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione. Ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento dell'associazione esclusi quelli che la Legge ed il presente statuto attribuiscono all'Assemblea generale dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre il compito di:

- a) deliberare sulla domanda di ammissione a socio;
- b) proporre all'Assemblea la nomina del socio Benemerito;
- c) deliberare, entro il mese di Dicembre di ogni anno, le previsioni di spesa riguardanti l'anno successivo;
- d) redigere la relazione morale/tecnica da sottoporre, unitamente al rendiconto economico/finanziario, all'approvazione assembleare;
- e) determinare annualmente l'importo della quota di adesione, quella d'iscrizione e quella relativa ai corrispettivi specifici;



- f) fissare la data per lo svolgimento delle Assemblee ordinaria e straordinaria;
- g) predisporre gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto;
- i) proporre all'Assemblea l'eventuale adesione ad un *Ente di Promozione Sportiva* riconosciuto dal Coni;
- j) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Art. 12 – Presidente – Vicepresidente - Segretario

1. Il Presidente, a norma di statuto, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante per ogni evenienza, se l'Assemblea non disponga diversamente. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo. In circostanze di necessità e urgenza, può deliberare su materie di competenza dello stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio nella sua prima riunione utile da tenersi, comunque, entro cinquanta giorni.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. L'intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, ed ha inoltre il compito di:
 - redigere i verbali delle riunioni;
 - attendere alla corrispondenza e curare la tenuta del libro dei soci, dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo.

Può assumere il compito di Tesoriere curando la gestione amministrativa e la tenuta dei libri contabili.

Art. 13 – Surrogazione – dimissioni - decadenze

1. In caso di dimissioni o vacanza per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio Direttivo in numero tale da non dar luogo alla decadenza dello stesso, si procede all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, si procede alla copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità del Consiglio Direttivo, potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la regolare funzionalità del Consiglio Direttivo, dovrà essere convocata, nel termine di trenta giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità, un'Assemblea straordinaria da svolgersi nei successivi sessanta giorni.

2. Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti originariamente eletti. In tal caso il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione, sino allo svolgimento dell'Assemblea Generale straordinaria da svolgersi nei termini di cui al comma 1.
3. In caso di dimissioni del Presidente, il vicepresidente del gruppo assume l'incarico dell'ordinaria Amministrazione e procede in ordine a quanto disposto al comma 1, secondo paragrafo. Analogamente si procede in caso di impedimento definitivo.
4. Le dimissioni che originano la decadenza del Consiglio Direttivo sono da considerarsi irrevocabili.
5. Qualora l'Assemblea Generale ordinaria non approvi il rendiconto economico-finanziario redatto a cura del Consiglio Direttivo, il Presidente e l'intero Consiglio decadono, ma rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla riunione dell'Assemblea Generale che deve essere convocata, dal Presidente decaduto, nel termine improrogabile di

quarantacinque giorni dalla data del voto di sfiducia e che si deve effettuare al massimo entro i successivi quindici giorni.

Art. 14 – Eleggibilità - Ineleggibilità

1. Il socio per essere eletto Presidente o componente il Consiglio Direttivo, non deve aver:
 - riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
 - riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del Coni o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.
2. Il socio non può essere eletto componente il Consiglio Direttivo qualora:
 - abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività affine agli scopi sociali istituzionali;
 - abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
3. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 15 – Obbligo di comunicazione

1. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIPAV unitamente a copia del verbale.

Art. 16 – Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi, con esclusione a quelle relative all'attività della FIPAV, sono devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri due dei quali nominati dalle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente nominato dal Presidente della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara.
2. La parte che vuole sottoporre la questione al Collegio Arbitrale deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. Al collegio arbitrale, così come nominato e attivato, sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali; giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare, ad ogni effetto, come irrituale. La mancata accettazione e/o esecuzione delle sue risoluzioni disciplinari comporterà, per il socio inadempiente, la sanzione della radiazione.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti dal competente regolamento di disciplina della FIPAV.

Art. 17 – Scioglimento del Gruppo

1. Lo scioglimento del Gruppo è deliberato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in seduta straordinaria con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i quattro/quinti dei soci aventi diritto di voto. Così pure la richiesta per la convocazione dell'Assemblea Generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento del gruppo, deve essere presentata da almeno i quattro/quinti dei soci.

FIPAV

